

## **L'ASSISTENZA AI CONGIUNTI DISABILI**

Onere di dimostrare che ci si è effettivamente recati durante il permesso presso il suo domicilio nel caso di congiunti disabili che abitano a più di 150 km di distanza; modalità di utilizzazione dei congedi straordinari retribuiti fino a 2 anni e estensione dell'assistenza ai figli che sono disabili. Le indicazioni operative sulla applicazione delle novità dettate dal D.Lgs n. 119/2011 sono sintetizzate nella circolare n. 1/2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

Con questa disposizione il legislatore vuole cercare di affrontare le criticità che sono emerse nella concreta applicazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 104/1992. Lo spirito dell'intervento legislativo è quello di limitare gli ambiti che hanno consentito una utilizzazione impropria di questa opportunità: ricordiamo che nel pubblico impiego i fruitori sono in numero largamente maggiore rispetto ai lavoratori del settore privato. Si deve comunque evidenziare che l'intervento legislativo non ha un carattere stravolgente.

Uno strumento di deterrenza, nella intenzione della norma, è costituito dalla formazione di una specifica banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica: la circolare ricorda che le PA hanno l'obbligo sanzionato di fornire tempestivamente tutte le informazioni richieste.

## **IL CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE**

La circolare elenca i soggetti che possono godere del congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa. Al riguardo si precisa che "ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il familiare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili". Viene chiarito che "il contatore complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito". Si chiarisce, così, che utilizzati i due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, commi 5 ss., il dipendente avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi familiari". Tale "congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto". I soggetti che possono usufruire del beneficio sono nell'ordine tassativo i seguenti e, fatta eccezione per i genitori, è richiesta la convivenza: "il coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave; il padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni

(mancanza, decesso, patologie invalidanti); infine uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi, la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti)”.

Questo beneficio non può essere concesso, salvo che per i genitori, a più di un lavoratore per l'assistenza allo stesso disabile grave. La fruizione di questo permesso si somma a quelli di tre giorni mensili, di due ore al giorno ed al prolungamento del congedo parentale, anche nello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. Viene prevista “un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento”. Questi periodi non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio e non sono assoggettati alla contribuzione TFS/TFR.

### **L'ASSISTENZA AL DISABILE CHE ABITA A PIU' DI 150 CHILOMETRI**

Il dipendente pubblico che assiste un congiunto che abita a più di 150 km “dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex legge n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione”.

### **L'ASSISTENZA AI FIGLI**

Il legislatore ha previsto “la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del minore in situazione di handicap grave, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita del minore stesso (con diritto, per tutto il periodo, all'indennità economica pari al 30% della retribuzione). Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (art. 33 comma 4)”. Quindi, “i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliero ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile”.